

**IN BREVE:**

1. La nuova rottamazione-quinquies 2026;
2. Operativa la "delega unica" per i servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione;
3. Ex frontalieri, via libera al regime impatriati: cosa dice l'Agenzia delle Entrate;
4. Decadenza agevolazioni "prima casa": quando il beneficio si conserva anche dopo la vendita;
5. Rivoluzione ESG: dal 2026 il profilo di sostenibilità diventa determinante per l'accesso al credito;
6. Auto aziendali a uso promiscuo: quando il contributo del dipendente è imponibile;
7. Aggiornato il portale bonusfiscali.enea.it per i dati 2026;
8. Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: online la Guida delle Entrate.

**APPROFONDIMENTO:**

Rottamazione-quinquies 2026: una nuova frontiera per la definizione agevolata tra rigore e opportunità.

## **IN BREVE**

### **1. La nuova rottamazione-quinquies 2026**

*Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101*

Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l'avvio operativo della cosiddetta rottamazione-quinquies. Con l'approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo boccate d'ossigeno finanziario, si presenta con un **perimetro d'azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti..**

*Vedi l'Approfondimento*

### **2. Operativa la "delega unica" per i servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione**

In vigore ed operativa, dallo scorso 8 dicembre, la nuova procedura esclusivamente telematica che consente ai contribuenti, con una sola comunicazione, di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in area riservata sui siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con un'unica operazione, la nuova delega unica consente di comunicare i dati delle

deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze, semplificando così la gestione operativa da parte dei professionisti.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo con l'intermediario, in formato cartaceo o digitale, i contribuenti possono attivare con un'unica operazione le deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online di entrambe le Agenzie, tra cui quelli disponibili nel "Cassetto fiscale delegato" e nel portale "Fatture e corrispettivi" per Agenzia delle Entrate e quelli disponibili in "Equipro" per Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Attenzione alle **scadenze**.

Le nuove deleghe resteranno efficaci **fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento**, salvo revoca o rinuncia. La scadenza, invece, è fissata al 28 febbraio 2027 per quelle già attive alla data del 5 dicembre 2025, se non ancora scadute.

Ci sono due possibilità per l'attivazione della delega:

- il **contribuente comunica la delega unica direttamente online**, accedendo con Spid, Cie o Cns alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e indicando l'intermediario e i servizi da attivare;
- la comunicazione della delega viene effettuata **dall'intermediario con modalità esclusivamente digitali**, con

mandato che resta valido fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua attivazione, a meno di revoca o rinuncia.

### **3. Ex frontalieri, via libera al regime impatriati: cosa dice l'Agenzia delle Entrate**

*Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 gennaio 2026, n. 12*

Nuovi chiarimenti per lavoratori impatriati e frontalieri sull'accesso al regime agevolato dopo il rientro in Italia.

Con la risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene sull'applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023), fornendo chiarimenti rilevanti in relazione alla posizione degli ex frontalieri.

Il caso esaminato riguarda un lavoratore dipendente di una società italiana che, dopo aver trasferito la residenza all'estero ed essersi iscritto all'AIRE, ha continuato a svolgere l'attività lavorativa in Italia come frontaliere. Dopo un periodo di residenza fiscale all'estero pari a sette periodi d'imposta, l'istante intende rientrare in Italia e proseguire il rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, chiedendo se tale circostanza consenta l'accesso al regime agevolativo.

Nel fornire la propria risposta, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 **non pone condizioni**

**in merito al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo di residenza all'estero precedente al rientro.** Ai fini dell'agevolazione **rileva, invece, il rispetto del requisito temporale minimo di permanenza all'estero** che, nel caso di attività prestata in favore dello stesso datore di lavoro (o di un soggetto appartenente al medesimo gruppo), è fissato in sette periodi d'imposta.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ha concluso che **l'ex frontaliere può accedere al regime impatriati** e applicarlo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dopo il trasferimento della residenza, a condizione che risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

### **4. Decadenza agevolazioni "prima casa": quando il beneficio si conserva anche dopo la vendita**

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, tramite la sua rivista specializzata, le condizioni che evitano la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" a seguito della vendita o donazione dell'immobile.

In particolare, il beneficio fiscale non si perde quando il contribuente, entro un anno dalla cessione:

- **acquista un immobile all'estero**, purché lo Stato in cui è situato consenta strumenti di cooperazione amministrativa utili a verificare che

l'immobile sia stato effettivamente adibito a dimora abituale;

- **acquista un terreno e vi realizza un fabbricato da destinare ad abitazione principale**, anche se non ancora ultimato. Ai fini del mantenimento dell'agevolazione è sufficiente che l'edificio, entro l'anno, abbia acquisito rilevanza urbanistica, ossia sia presente un rustico completo di muri perimetrali e copertura (risposta ad interpello n. 29/2025);
- **costruisce un nuovo immobile abitativo** su un terreno di cui era già proprietario al momento della vendita dell'immobile agevolato.

Dunque, in presenza delle condizioni sopra indicate, il contribuente mantiene pienamente i benefici "prima casa" senza incorrere nella decadenza.

### ***5. Rivoluzione ESG: dal 2026 il profilo di sostenibilità diventa determinante per l'accesso al credito***

Dallo scorso **11 gennaio 2026** sono entrate pienamente in vigore le nuove **Linee Guida EBA (European Banking Authority)**, che impongono agli istituti di credito di integrare i rischi ESG (Environmental, Social, Governance) nei propri modelli di valutazione del merito creditizio.

Cosa cambia concretamente?

La sostenibilità diventa un **fattore prudenziale**. Le banche, infatti, non valuteranno più solo i bilanci tradizionali, ma analizzeranno la capacità delle aziende di affrontare la transizione ecologica e i rischi climatici.

I punti chiave della riforma includono:

- **Analisi di materialità**: le banche dovranno valutare sistematicamente come i fattori ESG incidano sulla stabilità finanziaria dell'impresa;
- **Piani di transizione**: diventano centrali i piani aziendali coerenti con l'obiettivo "net-zero 2050". Non basteranno dichiarazioni d'intento, ma serviranno target misurabili e verificabili;
- **Dati strutturati**: le richieste di informazioni da parte degli istituti di credito diventeranno più granulari. Sarà necessario fornire dati certi su consumi energetici, emissioni, gestione della supply chain e governance interna.

Il **rischio del "Credit Crunch"**: le imprese più sostenibili godono già oggi di tassi di default inferiori. Al contrario, un'azienda "non sostenibile" o poco trasparente rischia di essere percepita come più rischiosa, subendo un aumento dei tassi di interesse o, nei casi più critici, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti.

In questo scenario, la rendicontazione ESG non è più un adempimento burocratico, ma una **leva strategica per garantire la continuità aziendale**.

### **6. Auto aziendali a uso promiscuo: quando il contributo del dipendente è imponibile**

*Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di  
interpello 21 gennaio 2026, n. 14*

Con risposta a istanza di interpello n. 14 del 21 gennaio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale del contributo versato dal dipendente per l'auto aziendale concessa a uso promiscuo, precisando i limiti entro cui può operare l'esenzione IRPEF.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, **solo la quota del costo dell'auto trattenuta direttamente in busta paga può beneficiare dell'esenzione IRPEF e solo fino all'importo del fringe benefit convenzionale**, determinato sulla base delle tabelle ACI. Diversamente, la parte di costo eccedente, qualora venga recuperata dal datore di lavoro attraverso la riduzione del premio variabile riconosciuto al dipendente, concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le somme che superano tale soglia, infatti, restano escluse dal regime agevolato previsto dall'art. 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente, e sono quindi soggette a tassazione ordinaria.

Il chiarimento trae origine da un'istanza presentata da una società intenzionata a introdurre una nuova "car policy" aziendale denominata "Car Flex", destinata ai dirigenti. Il progetto prevede la concessione in uso promiscuo di veicoli

aziendali a bassissimo impatto ambientale (elettrici o ibridi plug-in) e la partecipazione integrale del dipendente al costo effettivo dell'auto. Tale partecipazione avviene mediante una trattenuta mensile pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit, integrata da una decurtazione del premio variabile per coprire l'ulteriore costo di noleggio.

### **7. Aggiornato il portale bonusfiscali.enea.it per i dati 2026**

È operativo dal 22 gennaio 2026 il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la **trasmissione dei dati all'ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa**. L'accesso prevede l'autenticazione tramite SPID o CIE.

Dalla stessa data del 22 gennaio 2026 decorre il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa online del portale (22 gennaio 2026) e per i lavori conclusi nel 2025, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

### **8. Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: online la Guida delle Entrate**

*Agenzia delle Entrate, Guida Bonus mobili  
ed elettrodomestici*

L'art. 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha **prorogato a tutto il 2026 il bonus mobili ed elettrodomestici**, la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l'etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Alla luce della conferma dell'agevolazione anche per l'anno in corso l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la relativa Guida, con tutte le informazioni utili sulle modalità di fruizione della detrazione, sui requisiti richiesti, sui limiti di spesa e sui pagamenti ammessi.

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su **singole unità immobiliari residenziali** sia su **parti comuni di edifici**, sempre residenziali.

L'intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Per gli acquisti effettuati nel 2026, ad esempio, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

## **APPROFONDIMENTO**

### ***ROTTAMAZIONE-QUINQUIES 2026: UNA NUOVA FRONTIERA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA TRA RIGORE E OPPORTUNITÀ***

Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l'avvio operativo della cosiddetta rottamazione quinquies. Con l'approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo bocche d'ossigeno finanziario, si presenta con un **perimetro d'azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti**.

#### **Il perimetro della misura: chi resta dentro e chi fuori**

L'attuale impianto della rottamazione-quinquies mira a smaltire il magazzino dei crediti fiscali inesigibili, coprendo un arco temporale significativo. Tuttavia, la prima evidenza che emerge dall'analisi normativa è la restrizione del perimetro oggettivo. Non siamo di fronte a un provvedimento "indiscriminato", ma a una procedura che richiede una puntuale verifica dei carichi affidati alla riscossione. Nello specifico, ecco i punti cardine relativi all'ambito applicativo:

- **Orizzonte temporale:** la misura riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- **Esclusioni eccellenti:** per la prima volta, restano espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento. Sono inoltre esclusi i carichi già regolarmente pagati nell'ambito della precedente rottamazione-quater alla data del 30 settembre 2025.
- **Oggetto dell'agevolazione:** l'adesione permette l'abbattimento totale delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dell'aggio, richiedendo il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

### **La procedura di adesione: il digitale al servizio del Fisco**

Per chi intende beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, il servizio per presentare la domanda di adesione è già stato attivato sui canali telematici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La **domanda** deve essere presentata **esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 aprile 2026**.

Il contribuente ha la possibilità di richiedere preventivamente il "Prospetto Informativo", un documento essenziale che elenca le cartelle "rottamabili" e il risparmio potenziale. Questa fase è

estremamente delicata: omettere dei carichi o indicare erroneamente i numeri di ruolo può pregiudicare l'efficacia dell'intera operazione. La piattaforma digitale facilita l'invio, ma non sostituisce la capacità critica di discernere quali debiti convenga effettivamente inserire nel piano di definizione e quali richiedano una gestione differente.

### **Il rischio decadenza: una trappola per i distratti**

Un aspetto cruciale riguarda la gestione della decadenza. Se la precedente "quater" era stata oggetto di diverse proroghe e riammissioni, la rottamazione-quinquies nasce sotto il segno di un rigore ferreo. La puntualità non è un optional, ma la condizione stessa di esistenza del beneficio.

La normativa stabilisce che la definizione agevolata perde efficacia in casi specifici che ogni contribuente deve monitorare con estrema attenzione:

1. **Mancato pagamento della prima o unica rata:** fissata al 31 luglio 2026, la sua omissione comporta l'immediata decadenza.
2. **Omissione di due rate:** nel caso di piano rateale (che può arrivare fino a 54 rate bimestrali in 9 anni), il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la fine dell'agevolazione.
3. **Ultima rata:** il mancato pagamento dell'ultima rata del piano, a prescindere

dal numero di rate totali, causa la  
decadenza totale.

È fondamentale ricordare che resta valida  
la cosiddetta **clausola di tolleranza dei  
cinque giorni**: un ritardo contenuto entro  
questo brevissimo lasso di tempo non  
pregiudica il piano, ma superare anche  
solo di un'ora il sesto giorno significa  
veder svanire lo sconto su sanzioni e  
interessi.

Siamo a disposizione per eventuali  
ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui  
temi affrontati.

Cordiali saluti.